

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno e Cavareno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **43/2025**
della Giunta dell'Unione dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Affidamento incarico realizzazione spettacoli estivi per bambini e adulti alla ditta Collettivo Clochards Aps di Rovereto - c.f./p.iva 02273780227.
CIG: B727A69BCF

L'anno duemilaventicinque addì quattro del mese di giugno alle ore 16:45 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		Giust.	Ing.
FATTOR Luca	Sindaco di Romeno-Presidente		
ZINI Luca	Sindaco di Cavareno		

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott.ssa Giovanna Loiotila.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
il signor FATTOR Luca nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Affidamento realizzazione spettacoli estivi per bambini e adulti alla ditta Collettivo Clochards Aps di Rovereto - c.f./p.iva 02273780227.
CIG: B727A69BCF**

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI ALTA ANAUNIA

Constatata l'esigenza di provvedere a vivacizzare l'estate con delle iniziative ludico/culturali per i bambini residenti e per i bambini dei turisti al fine di rendere la vita sociale più ricca ed appagante sia per le famiglie della zona che per le famiglie dei turisti.

Vista l'offerta presentata dalla ditta Collettivo Clochart Aps di Rovereto - c.f./p.iva 02273780227 acquisita al protocollo in data 06.05.2025 prot. 841 con la quale venivano proposti tre spettacoli da realizzarsi a Romeno, Salter e Malgolo per un importo pari ad € 3.800,00+iva 10%, al quale va decurtato il contributo concesso dalla Fondazione Caritro di € 700,00 e quindi per una spesa complessiva a carico del bilancio comunale di € 3.480,00 (Iva 10% compresa).

Constatata l'esigenza di sostenere l'attività turistica locale con l'organizzazione di iniziative a favore della famiglia nel rispetto delle linee programmatiche di sviluppo dell'attività turistica locale.

Constatata la modesta consistenza della spesa e la peculiarità dell'incarico ludico/artistico da affidare.

Ricordato che per le modalità di acquisizione/fornitura di beni e servizi, si richiamano le norme in materia che stabiliscono il principio che tali acquisti siano effettuati mediante modalità elettroniche, tramite MEPA o altri mercati elettronici (quale il Contracta in Provincia di Trento); oppure ancora attraverso l'adesione alle convenzioni (CONSIP o APAC a livello provinciale). In particolare, l'articolo 36 ter1, comma 1, (Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture) della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, dispone che le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente:

- a) all'affidamento di contratti di forniture e servizi, anche mediante concessione, di importo non superiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto;
- b) all'affidamento di contratti di lavori d'importo inferiore a 500.000 euro;
- c) all'affidamento di contratti di servizi e forniture d'importo inferiore alla soglia di rilevanza europea nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;
- d) ad effettuare ordini di qualunque importo mediante adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- e) all'esecuzione di contratti sottoscritti in esito alle procedure di cui alle lettere a), b), c) e d).

Il Capo IV del Regolamento di esecuzione della L.P. n. 23/1990 n. 23, approvato con DPGP 22.05.1991 n. 10-40/Leg. che disciplina la materia concernente gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria; in particolare, l'articolo 23 stabilisce che i sistemi automatizzati per la scelta del contraente comprendono le gare telematiche ed il mercato elettronico.

Per l'acquisizione di beni e servizi, in determinati casi è possibile, peraltro, derogare dall'obbligo di ricorrere al mercato elettronico:

- a) è fatta salva la possibilità di ricorrere alle modalità tradizionali nei casi in cui il prodotto od il servizio richiesti non siano presenti sul mercato elettronico provinciale (Contracta) o nazionale (CONSIP);
- b) un'ulteriore eccezione è costituita dagli acquisti di limitato importo (spese minute): ai sensi dell'articolo 36 ter 1, comma 6, della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico viene meno per importi inferiori a 5.000,00 Euro (IVA esclusa).

Visto l'art. 21, comma 4, della Legge provinciale 19.07.1990, n. 23, che dispone che "fino alla soglia prevista dalla normativa statale, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei".

Visto l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, che dispone che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Visto l'art. 36 ter 1, comma 6 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m., recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", come ultimo modificato con l'art. 14 della L.P. 12.02.2019 che prevede la possibilità per la P.A.T., per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €. 5.000,00 (IVA esclusa), escludendo l'utilizzo del mercato elettronico e quindi della piattaforma Contracta.

Ricordato che le ragioni che consentono di procedere mediante trattativa diretta, in deroga alle procedure concorsuali, possono essere così riassunte:

- ai sensi dell'art. 21, comma 4, della Legge provinciale 19.07.1990, n. 23., "fino alla soglia prevista dalla normativa statale, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei";
- i prezzi offerti sono stati giudicati congrui e vantaggiosi per l'Amministrazione comunale, nonché in linea con gli attuali prezzi di mercato;
- la ditta risulta adeguatamente attrezzata per eseguire le prestazioni oggetto del presente provvedimento, garantendo così risultati ottimali.

Preso atto che sussistono i presupposti di fatto e le ragioni per il ricorso alla trattativa privata diretta, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990 n. 23, dato che gli importi sono inferiori a quelli richiesti dalla legge per esperire un confronto concorrenziale e di non ricorrere al mercato elettronico.

Ricordato che in data novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA";

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014;

Ricordato che a far data dal 1° gennaio 2019 i Comuni di Sarnonico e Malosco hanno esercitato la facoltà di recesso e sono usciti dall'Unione;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 30/07/2019 avente ad oggetto: "Modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia";

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 13 del 30/07/2019 avente ad oggetto: "Approvazione nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco";

Vista la conseguente convenzione n. 47 di rep. dd. 17.09.2019 sottoscritta dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone;

Vista la nota del comune di Ronzone dd. 11.04.2024, acquisita al prot. Ucaa. N. 718 dd. 11/04/2024, con la quale si rendeva noto che il Consiglio Comunale del Comune di Ronzone con deliberazione n. 25 di data 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge a far data 14/01/2024 ed avente ad oggetto "Esame ed approvazione recesso dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia" ha stabilito di esercitare il diritto di recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, riconosciuto dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, a far data dal 1 gennaio 2025 e che dal 1 gennaio 2025 il comune di Ronzone tornerà nella piena titolarità delle funzioni, dei compiti e delle procedure precedentemente conferite all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

Vista la delibera consiliare dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 18 del 27.12.2024 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione Documento Unico di Programmazione 2025-2027.";

Vista la delibera consiliare dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 19 del 27.12.2024 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2025-2027, nota integrativa e suoi allegati.";

Vista la delibera della giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 01 dd. 10.01.2025 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2025 - 2027. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi.";

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 02 del 04.04.2025 di nomina del Responsabile del Servizio;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2019;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2020;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm..

Visto il vigente Statuto comunale.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di affidare, a trattativa privata e per quanto meglio esposto nella premessa, l'incarico di realizzare tre spettacoli estivi di teatro per bambini alla ditta Collettivo Clochards Aps di Rovereto - c.f./p.iva 02273780227 per un importo pari a € 3.800,00+iva 10%, al quale va decurtato il contributo concesso dalla Fondazione Caritro di € 700,00 e quindi per una spesa complessiva a carico del bilancio comunale di € 3.480,00 (Iva 10% compresa) e secondo quanto disposto nell'offerta, acquisita al prot. n. 841 dd. 06.05.2025 allegata al presente provvedimento.
2. Di impegnare la spesa di cui al punto 1 al cap. 742 Missione 05 Programma 02 Piano finanziario 1.03.02.99.999 del bilancio di previsione 2025 provvedendo alla sua liquidazione previa presentazione di regolare documentazione fiscale di spesa e verifica della regolarità del servizio svolto.
3. Di inviare copia del presente provvedimento alla ditta Collettivo Clochards Aps di Rovereto.
4. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 3 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
5. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
6. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta dell'Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. dell'art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni.